



**CITTA' DI CORDENONS**  
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI**

APPROVATO ED ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 145 DEL 27.12.2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giuseppe Viancinco

A handwritten signature in black ink, which appears to be the name Giuseppe Viancinco, written over the printed name.

## **INDICE**

### **TITOLO I°**

#### **- PRINCIPI GENERALI -**

##### **CAPO 1**

##### **(Contenuti e scopo del regolamento)**

<b>Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 2 – Definizione di animali</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 3 – Principi e finalità</b>	<b>pag. 6</b>

##### **CAPO 2**

##### **(Funzioni ed organi)**

<b>Art. 4 – Competenze del Sindaco</b>	<b>pag. 7</b>
--	---------------

### **TITOLO II°**

#### **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

##### **CAPO 1**

##### **(Trattamento degli animali)**

<b>Art. 5 – Maltrattamento</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 6 – Detenzione e sequestro degli animali</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 7 – Abbandono</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 8 – Rinuncia al possesso per gravi motivi</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 9 – Avvelenamento</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 10 – Addestramento</b>	<b>pag. 9</b>

**CAPO 2  
(Detenzione degli animali)**

**Art. 11 – Modalità della detenzione** pag. 9

**CAPO 3  
(Trasporto)**

**Art. 12 – Disposizioni generali** pag. 10

**CAPO 4  
(Esposizione e vendita)**

**Art. 13 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali** pag. 11

**Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio** pag. 11

**TITOLO III°**

**- DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE -**

**CAPO 1  
(Cani)**

**Art. 15 – Custodia** pag. 12

**Art. 16 – Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina** pag. 12

**Art. 17 – Attività motoria e rapporti sociali** pag. 13

**Art. 18 – Divieto di detenzione a catena** pag. 13

**Art. 19 – Dimensioni dei recinti** pag. 13

**Art. 20 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche** pag. 14

**Art. 21 – Accesso agli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico** pag. 14

**Art. 22 – Obbligo di raccolta degli escrementi** pag. 14

**CAPO 2  
(Gatti)**

**Art. 23 – Definizione dei termini usati nel presente capo** pag. 15

**Art. 24 – Compiti dell’Azienda per i Servizi Sanitari** pag. 15

**Art. 25 – Colonie Feline** pag. 15

**Art. 26 – Utilizzo degli esuberi alimentari di cucina** pag. 16

**CAPO 3  
(Cavalli)**

**Art. 27 – Detenzione** pag. 16

**CAPO 4  
(Volatili)**

**Art. 28 – Detenzione dei volatili** pag. 17

**Art. 29 – Dimensione della gabbia** pag. 17

**CAPO 5  
(Animali acquatici)**

**Art. 30 – Detenzione di specie animali acquatiche** pag. 17

**Art. 31 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari** pag. 17

**CAPO 6  
(Insetti)**

**Art. 32 – Tutela di particolari insetti** pag. 18

**Art. 33 – Popolazioni di muridi, artropodi ed altri infestanti** pag. 18

**Art. 34 – Colombi** pag. 19

## **TITOLO V°**

### **- DISPOSIZIONI FINALI -**

#### **CAPO 1 (Seppellimento degli animali)**

**Art. 35 – Inumazione degli animali** pag. 19

#### **CAPO 2 (Sanzioni)**

**Art. 36 – Sanzioni** pag. 20

#### **CAPO 3 (Vigilanza)**

**Art. 37 – Vigilanza** pag. 21

**Art. 38 – Entrata in vigore** pag. 21

**Art. 39 – Disposizioni finali** pag. 21

**ALL. "A" – Elenco delle razze canine a rischio di maggiore aggressività** pag. 22

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Capo 1**

#### **Contenuti e scopo del regolamento**

##### **Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano la tutela ed il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio del Comune di Cordenons, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge poste a garanzia dell'igiene e della salute pubblica, della pubblica sicurezza e la tutela dell'ambiente.
2. Il presente regolamento promuove il benessere degli animali sia come componenti dell'ambiente sia nei rapporti con l'uomo, rapporti che vanno improntati a principi di corretta convivenza.

##### **Art. 2 – Definizione di animali**

1. La definizione generica di "animali" di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di affezione di cui alla Legge 14.8.1991 n. 281 e 20.7.2004 n. 189, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 15, 20, devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito ai precedenti commi.

##### **Art. 3 – Principi e finalità**

1. Il Comune di Cordenons, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi vigenti, tutela la vita in tutte le sue manifestazioni, favorisce la presenza degli animali nel proprio territorio quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente riconoscendo, altresì, alla loro presenza contenuti affettivi, educativi e di utilità.
2. Riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e favorisce la corretta convivenza tra questi e gli esseri umani.
3. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

4. Il Comune di Cordenons allo scopo di favorire l'affidamento degli animali presenti presso le strutture ricettive convenzionate, onde farne cessare lo stato di cattività, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati ed a contrastare il fenomeno dell'abbandono.

## **Capo 2 Funzioni ed organi**

### **Art. 4 – Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

2. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza e l'applicazione delle leggi in vigore e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi, a difesa del patrimonio zootecnico.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo 1 Trattamento degli animali**

##### **Art. 5 – Maltrattamento**

1. Il Comune di Cordenons persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica e della loro dignità.

2. E' vietata qualsiasi forma di maltrattamento degli animali.

3. Sono consentiti gli interventi di sterilizzazione, ivi compresa, qualora necessario, la marcatura dell'animale sterilizzato ed i soli atti di amputazione che, debitamente certificati da un medico veterinario, si rendano necessari per prevenire o guarire malattie.

4. E' vietato separare anzitempo i cuccioli dalla madre (prima di 60 giorni per i cani, di 45 giorni per i gatti e per le altre specie a seconda della loro biologia). Tale norma è estesa alle strutture di accoglienza e ricovero convenzionate con il Comune.

#### **Art. 6 – Detenzione e sequestro degli animali**

1. Tutti gli animali devono essere tenuti a cura del proprietario e/o detentore in buone condizioni igienico-sanitarie.
2. Nel caso siano tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi di personale del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, accertano la violazione e provvedono al loro ricovero presso idonee strutture aventi requisiti di legge, convenzionate con il Comune.
3. Gli stessi potranno essere affidati in custodia o in adozione a persone che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti ritenuti adeguati a garantire il buon trattamento, ed alle associazioni protezionistiche di cui all'art.6 della L.R. 39/90.

#### **Art. 7 – Abbandono**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale di cui si sia proprietari detentori o custodi.
2. Nel caso di smarrimento dell'animale detenuto, il proprietario deve provvedere entro 24 ore a trasmettere apposita denuncia (per i cani, la denuncia deve pervenire al Comune entro 15 giorni).

#### **Art. 8 – Rinuncia al possesso per gravi motivi**

1. Il Comune individua i seri motivi di rinuncia nei casi documentati di gravi, non temporanei, motivi di salute, in esecuzione di ordinanze sindacali, sequestro e/o situazioni similari. In tali casi gli animali saranno accolti in idonee strutture di ricovero e custodia pubbliche o private, convenzionate con il Comune, con oneri a carico del proprietario, qualora le condizioni economiche lo consentano, oppure con oneri a carico del Comune.

#### **Art. 9 – Avvelenamento**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare su tutte le aree pubbliche comunali, alimenti velenosi o contaminati. Sono consentite le operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate da ditte autorizzate.
2. Le modalità di impiego delle esche avvelenate in fondi o fabbricati privati, per la presenza di topi, ratti o altri animali infestanti, devono impedire l'avvelenamento accidentale di animali diversi dagli stessi.
3. E' vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti.

## **Art. 10 – Addestramento**

1. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, o mediante costrizione fisica in ambienti angusti e inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.

2. E' altresì vietato:

- l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento;
- promuovere, provocare o favorire le lotte ed i combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma;
- l'addestramento di tutte le razze canine inteso ad esaltare la potenziale pericolosità, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

## **Capo 2 Detenzione degli animali**

### **Art. 11 – Modalità della detenzione**

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.

2. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti igienico-sanitari e molestie che pregiudichino il loro benessere e la quiete pubblica.

3. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali: in particolare è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra loro incompatibili e/o animali che per loro natura vivono solitari.

4. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, deve assicurare i necessari interventi di profilassi, diagnosi e cura.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato ai proprietari ed a coloro che a qualunque titolo li detengono lasciare gli animali esposti al sole per lunghi periodi di tempo senza che possano raggiungere una zona d'ombra ed un luogo dove abbeverarsi. E', altresì, vietato lasciare animali, di qualunque specie, sotto il sole chiusi in veicoli o rimorchi.

7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della sua custodia, salute e del benessere della prole.

8. E' vietato detenere animali all'esterno senza un idoneo ricovero. Il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, con il tetto impermeabilizzato e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, deve essere coperto da un'adeguata tettoia; dovrà essere chiuso almeno su tre lati e rialzato da terra. Il ricovero non deve risultare umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua o a correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

9. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine ovvero segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno dell'appartamento.

10. Salvo che per gli uccelli e piccoli roditori, è vietato detenere animali in gabbia tranne che per trasporto o ricovero per cure.

11. E' fatto assoluto divieto di tenere gatti legati. E' consentito l'uso del guinzaglio solo per il movimento e il trasporto.

### **Capo 3 Trasporto**

#### **Art. 12 – Disposizioni generali**

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati mezzi o contenitori che consentano la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e debbono assicurare la protezione dagli urti causati dai movimenti del viaggio. I mezzi o contenitori devono assicurare la protezione alle intemperie ed una ventilazione e cubatura d'aria adeguata alla specie animale. Il transito degli animali nel territorio comunale deve avvenire con mezzi che rispettino il benessere degli animali stessi, il Codice della Strada e siano autorizzati dalle competenti autorità.

3. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra o acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi e isole pedonali (parchi, giardini ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare.

4. E' vietato trasportare o detenere per qualsiasi periodo di tempo animali chiusi nei bagagliai dei veicoli se non nel rispetto di quanto previsto al comma 2.

## Capo 4 Esposizione e vendita

### Art. 13 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle autorizzazioni previste, deve avvenire anche nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore consecutive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
3. Gli animali esposti all'esterno degli esercizi commerciali dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie; gli animali dovranno comunque essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessari ed i gatti anche della cassetta igienica.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari nonché per i gatti anche la cassetta igienica. I gatti possono essere posti in vendita se di età superiore ai 45 giorni. I cani possono essere posti in vendita se di età non inferiore a 60 giorni. I cani ed i gatti dai tre mesi in poi se provengono da allevamento devono essere provvisti di idonea copertura vaccinale; i cani se di proprietà devono essere dotati di microchip e di iscrizione all'anagrafe canina del comune di provenienza. I conigli possono essere posti in vendita oltre i 30 giorni di età, provvisti di idonea copertura vaccinale.
5. Ad eccezione delle specie di animali la cui esposizione in vetrina è possibile in forma libera, gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate dal presente regolamento.
6. Con ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

### Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali cuccioli, in premio, vincita od omaggio nel corso di attività commerciali, pubblicitarie, di spettacolo, sport, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

#### Capo 1 Cani

##### Art. 15 – Custodia

1. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi; essi devono essere sempre accompagnati dal proprietario o detentore. Nelle vie e nelle aree pubbliche è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e, qualora necessario ovvero previsto dalla legge, anche della museruola. Per i cani di media e grande taglia il guinzaglio dovrà essere robusto, lungo non più di due metri e non estensibile. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Deroghe specifiche sono ammesse in aree appositamente autorizzate.

2. I minori possono accompagnare i cani di taglia grande se muniti di guinzaglio e museruola ad eccezione di quelli inclusi nell'ordinanza 27/08/2004 del ministero della salute (allegato A al presente regolamento).

3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

4. Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovati dei cani, anche tenuti a catena a cura dei proprietari, deve essere esposto il cartello "Attenti al cane" ben visibile dall'esterno.

5. I cani – anche se a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato - devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

##### Art. 16 – Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina.

2. All'iscrizione si deve provvedere:

a) entro il terzo mese di vita dell'animale;

b) entro trenta giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.

3. Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) lo smarrimento accidentale del cane;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
- b) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- e) la variazione di residenza.

#### **Art. 17 – Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dall'articolo 19 (mq 120, pari 8 x mq 15).

#### **Art. 18 – Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati a catena fissa. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani a una catena lunga almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riposo, cibo e acqua e zona d'ombra.

#### **Art. 19 – Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati nove. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto non può essere inferiore a metri 2.
2. Per le strutture definibili secondo legge come canili, si dovranno seguire le norme di legge dettate da apposito regolamento.

**Art. 20 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i giardini e i parchi, salvo i siti espressamente vietati con apposito segnale.

**Art. 21 – Accesso agli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Cordenons salvo quelli per cui è previsto il divieto secondo le norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere del detentore di risarcire gli eventuali danni provocati dagli animali.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che presentano documentata comunicazione al Sindaco.

**Art. 22 – Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per ottemperare alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o dagli altri soggetti autorizzati.

5. Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i non vedenti e le Forze di Polizia che utilizzano cani appositamente addestrati.

## **Capo 2 Gatti**

### **Art. 23 – Definizione dei termini usati nel presente capo**

1. Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune di Cordenons. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi luogo scelto da loro come territorio, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. Per "referente di colonia" s'intende colui che, con formale riconoscimento del Comune, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline, rappresentandole nei rapporti con le istituzioni.

### **Art. 24 – Compiti dell'Azienda per i Servizi Sanitari**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, anche in collaborazione con il Comune, agli interventi sanitari previsti dalle vigenti normative nazionali e locali per le colonie di gatti viventi in libertà.
2. Le operazioni di cattura dei gatti randagi, per gli interventi di cui al comma precedente, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine, potranno essere effettuate dai referenti di colonia e dalle sole persone autorizzate dal Comune.

### **Art. 25 – Colonie Feline**

1. Il Comune di Cordenons tutela le colonie feline riservandosi, nel caso accertato di episodi di maltrattamento, di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.6.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati dal Comune, con Ordinanza Sindacale, per motivi certificati dagli organi competenti. Eventuali trasferimenti saranno effettuati dopo aver individuato il nuovo sito in accordo con l'azienda sanitaria.
4. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Ai referenti verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

5. Ai referenti di colonia è permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell'intero territorio, anche in concessione. L'accesso dei referenti in aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. Il Comune di Cordenons può promuovere corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari e con le Associazioni dedite alla cura e all'assistenza dei felini, rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie stesse.

#### **Art. 26 – Utilizzo degli esuberanti alimentari di cucina**

1. Le eccedenze alimentari possono essere destinate all'alimentazione dei cani ricoverati nei canili autorizzati, o nelle colonie feline o strutture di ricovero temporaneo.

2. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

### **Capo 3 Cavalli**

#### **Art. 27 – Detenzione**

1. I cavalli che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta e chiusa su tre lati atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo adeguato (fieno di base e cereali).

2. E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.

3. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.

4. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, non dovranno essere montati in condizioni climatiche sfavorevoli, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

5. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale, autorizzati dal Comune al servizio pubblico di piazza, di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

## **Capo 4 Volatili**

### **Art. 28 – Detenzione dei volatili**

1. I volatili detenuti in gabbia non dovranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti, le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.
2. Per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti prevalentemente in coppie.

### **Art. 29 – Dimensione della gabbia**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate in misura adeguata.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

## **Capo 5 Animali acquatici**

### **Art. 30 – Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 31 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione automatica dell'acqua ed un arredo di rifugio, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## Capo 6 Insetti

### Art. 32 – Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, imenotteri, alcune specie di coleotteri, le farfalle diurne e notturne, le api).
3. Sono inoltre tutelati i grilli, le cicale, le libellule e i coleotteri. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

### Art. 33 – Popolazioni di muridi, artropodi ed altri infestanti

1. L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi <sup>(1)</sup> presenti nel territorio comunale e delle popolazioni infestanti in genere compresi gli artropodi <sup>(2)</sup>. Tali programmi sono tesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi <sup>(3)</sup> sia per tutelare gli animali non bersaglio fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Contestualmente, l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni.
3. I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici tendenti a precludere fisicamente la penetrazione di topi e/o ratti:
  - a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;

<sup>(1)</sup> famiglia di mammiferi dell'ordine dei roditori comprendente ratti e topi;

<sup>(2)</sup> vasta famiglia di invertebrati caratterizzati da uno scheletro esterno (ne fanno parte tra gli altri scorpioni, ragni, formiche, acari della polvere, pulci, mosche, calabroni ed insetti in generale);

<sup>(3)</sup> principi attivi e preparati atti a combattere, distruggere e rendere innocui gli organismi nocivi

- b) buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- c) pulizia costante di intercapedini, cortili e porticati e degli spazi incolti e/o giardini e terrazze.

4. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, ciotole e contenitori di acqua stagnante. E' raccomandata la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie.

#### **Art. 34 – Colombi**

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- a) Pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche.
- c) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi in città, per salvaguardare la salute, nonché per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, con specifica ordinanza potrà essere vietato su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Capo 1**

#### **Seppellimento degli animali**

#### **Art. 35 – Inumazione degli animali**

1. E' consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali (Regolamento CEE n. 17774/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2003).

2. Il veterinario che ha riscontrato il decesso di un animale da compagnia per malattia infettiva o infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali deve dare immediata comunicazione al Sindaco che provvederà alle competenze sanitarie.

## **Capo 2 Sanzioni**

### **Art. 36 – Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R.12 febbraio 2003 n. 4 per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali:

a) per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 7 – comma 1 (Abbandono – "è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale di cui si sia proprietari") - e di cui agli artt. 9 (Avvelenamento) e 10 (Addestramento), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 2.100,00;

b) per l'inosservanza delle norme di cui agli art. 7 – comma 2 (Abbandono – "nel caso di smarrimento dell'animale detenuto, il proprietario deve provvedere a trasmettere apposita denuncia") - e 14 (Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio) - si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 180,00;

c) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11 (Modalità della detenzione) e 12 (Disposizioni generali) del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 900,00;

d) per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13 (Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali) del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 1.200,00;

e) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:

- 15 (Custodia) – comma 1, 2, 4 e 5;
- 18 (Divieto di detenzione a catena) – comma 1;
- 20 (Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche);
- 22 (Obbligo di raccolta degli escrementi) – comma 3, del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20,00 ad € 150,00;

f) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15 (Custodia) – comma 3 - e 22 (Obbligo di raccolta degli escrementi) – comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 450,00

### **Capo 3 Vigilanza**

#### **Art. 37 – Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice Procedura Penale) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della L. 689/81.

2. Per l'accertamento, la contestazione, l'irrogazione ed i procedimenti di opposizione alle sanzioni previste dal presente Regolamento si osservano, se non diversamente stabilito dal Regolamento medesimo, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

E' demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

#### **Art. 38 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali

#### **Art. 39 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e dalle Ordinanze Sindacali.

2. In caso di dubbi interpretativi legati all'applicazione e alla verifica del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, si fa riferimento ai Servizi dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

## **ALLEGATO A**

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza 27 agosto 2004 del Ministero della Salute:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Mastino napoletano;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

Emendamento al P.S. 11.

APPROVATO con deliberazione Consiliare  
n. 145 in data 27 DIC. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giuseppe Ammirato

Art. 29 comma 1 lettera b)  
delle le parole "del 30%" e sostitu-  
ire "in misura adeguata"

Art. 35

Aggiungere in fondo al comma 2 le  
parole "di provvedere alle competenze  
autoritarie".

24.12.05

terza

